SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1968

(3ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Assegnazione di insegnanti ordinari del ruolo normale presso enti operanti nel settore della scuola primaria » **(185)** (1):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 45, 47, 52, 53, 54
BADALONI Maria, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 47, 48, 49, 51
CODIGNOLA 48, 53, 54
DINARO 50, 51
FALCUCCI Franca 51
FARNETI Ariella 49
PELLICANÒ 52
PIOVANO 48
PREMOLI 48
ROMANO 53
SPIGAROLI 54
ZACCARI, *relatore* 46, 47, 49, 54

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Assegnazione di insegnanti ordinari del ruolo normale e di personale direttivo della scuola elementare presso enti operanti nel settore della istruzione primaria »

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Arnone, Baldini, Bonazzola Ruhl Valeria, Caleffi, Carraro, Codignola, Del Nero, De Zan, Dinaro, Falcucci Franca, Farneti Ariella, La Penna, La Rosa, Limoni, Pellicanò, Perna, Piovano, Premoli, Renda, Romano, Russo, Spigaroli e Zaccari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni.

ZACCARI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Assegnazione di insegnanti ordinari del ruolo normale presso enti operanti nel settore della scuola primaria » (185)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Assegnazione di insegnanti ordi-

nari del ruolo normale presso enti operanti nel settore della scuola primaria ».

Comunico agli onorevoli colleghi che la Sottocommissione, nominata per concordare un nuovo testo del disegno di legge in esame, ha concluso ieri sera i suoi lavori. Desidero quindi compiacermi con i suoi componenti per il notevole lavoro svolto ringraziandoli nel contempo per la loro collaborazione, che ha permesso di raggiungere un testo che mi pare soddisfi le diverse parti politiche e raccolga le diverse esigenze.

Do ora la parola all'onorevole relatore perchè illustri il nuovo testo concordato, sul quale si svolgerà poi la discussione generale.

Z A C C A R I , *relatore*. Come ha testè ricordato l'onorevole Presidente, la Sottocommissione che era stata nominata nel corso della precedente seduta ha elaborato, in due successive riunioni, con il pieno accordo fra tutti i suoi componenti, un nuovo testo del disegno di legge in esame, nuovo testo che ha recepito le varie esigenze ed osservazioni che erano state avanzate dai singoli commissari.

Si tratta — come gli onorevoli colleghi ricordano — di un provvedimento che ha il fine di dare una sistemazione organica al problema dei comandi di personale insegnante e direttivo della scuola elementare presso enti specializzati, che hanno affiancato e dovranno ancora affiancare l'opera della scuola primaria con attività integrativa e complementare; di evitare la dispersione di preziose esperienze acquisite da enti e personale particolarmente qualificato nel settore della sperimentazione didattica, dell'orientamento scolastico, del servizio sociale, dell'assistenza e vigilanza sanitaria; di eliminare infine gli eventuali abusi che possono essere stati compiuti negli anni (precise convenzioni dovranno regolare le singole posizioni e saranno pubblicate sul « Bollettino Ufficiale » del Ministero della pubblica istruzione).

Il disegno di legge, originariamente di un articolo unico, nel nuovo testo si compone di cinque articoli.

Nell'articolo 1 viene fatta una affermazione di principio che impegna il Ministero della pubblica istruzione a provvedere, entro una data certa, all'elaborazione di un apposito disegno di legge che inquadri il problema della scuola nei suoi vari aspetti: esigenza questa che risponde alla moderna concezione della scuola stessa, che non deve e non può fermarsi al momento dell'insegnamento strettamente inteso. L'articolo infatti espressamente dispone che l'iniziativa dello Stato e degli altri enti pubblici nei settori della sperimentazione didattica, dell'orientamento scolastico e delle attività integrative e complementari, nell'ambito della scuola dell'obbligo, sarà regolata dalla legge entro il 30 giugno 1972.

L'articolo 2 precisa inoltre che il Ministero della pubblica istruzione, in attesa di ciò che dovrà avvenire, al fine di utilizzare insegnanti ordinari e personale direttivo della scuola elementare particolarmente qualificato per le attività indicate nell'articolo 1, è autorizzato a stipulare convenzioni con efficacia sino al 30 giugno 1972 con enti dotati di personalità giuridica (praticamente cioè con enti morali), che istituzionalmente svolgano le predette attività, ovvero che perseguano istituzionalmente finalità sociali o di assistenza a favore del personale insegnante e direttivo della scuola elementare.

L'articolo 3 stabilisce poi che il numero complessivo di insegnanti elementari ordinari e di direttori didattici di cui al precedente articolo non può essere superiore a 750 unità ripartite annualmente fra gli enti con decreto ministeriale. Esso dispone altresì, al secondo comma, che le convenzioni da pubblicare sul « Bollettino Ufficiale » del Ministero, unitamente all'elenco nominativo (richiamo l'attenzione dei Commissari sul fatto che l'elenco deve essere nominativo) del personale utilizzato dai singoli enti, dovranno precisare la natura, il valore, la durata e le modalità del servizio offerto dagli enti stessi; ed ancora, al terzo comma, che nella prima applicazione del provvedimento gli enti dovranno presentare domanda entro un mese dalla sua entrata in vigore, mentre per gli anni successivi gli enti non con-

venzionati dovranno presentare tale domanda entro il 31 marzo di ciascun anno.

L'articolo 4 — che è completamente nuovo rispetto al testo originario del disegno di legge — prevede la presentazione al Parlamento da parte del Ministro della pubblica istruzione di una relazione generale sui risultati conseguiti nel corso di ciascun anno scolastico in applicazione delle convenzioni: tale documento sarà redatto sulla base di rapporti degli enti e dei Provveditori agli studi, competenti territorialmente a giudicare dell'attività degli enti stessi.

Infine, l'articolo 5, transitorio, tende ad evitare che per l'anno scolastico 1968-69 si crei una sospensione dell'attività degli enti in questione con notevole danno per la scuola tutta: autorizza il Ministro della pubblica istruzione ad assegnare, per l'anno scolastico suddetto, nello stesso numero dell'anno scolastico 1967-68, gli insegnanti ordinari e il personale direttivo della scuola elementare, nei settori indicati nell'articolo 1, agli enti di cui all'articolo 2, con la precisazione che tali assegnazioni decadranno qualora non si sia provveduto alla stipulazione delle convenzioni ed ai relativi adempimenti entro il 30 giugno 1969.

Mi auguro che questo testo — che, come ho già detto, è stato elaborato con il pieno accordo di tutti i componenti della Sottocommissione — possa avere il conforto del voto favorevole dell'intera Commissione.

Mi permetto peraltro di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla scadenza del 30 giugno 1972, come pure sul problema del controllo, che evidentemente viene assicurato attraverso la stipulazione delle convenzioni di cui il provvedimento fissa i termini precisi, nonchè attraverso la presentazione al Parlamento di una annuale relazione del Ministro della pubblica istruzione, il quale si avvarrà, per esprimere il suo giudizio, dei rapporti degli enti e dei singoli Provveditori agli studi.

Desidero ricordare infine l'importanza dell'affermazione di principio contenuta nell'articolo 1, in base alla quale lo Stato dovrà provvedere entro un determinato termine ad inquadrare in una legge organica, in una legge-quadro cioè che risponda effettivamente a tutte le esigenze della scuola, le varie iniziative nei settori considerati dall'articolo 1.

Ritengo poi che gli onorevoli colleghi comprenderanno senz'altro il valore dell'articolo 5, che è stato previsto al fine di impedire che si verifichi la sospensione — almeno per l'anno scolastico 1968-69 — di un servizio che, anche se in futuro dovrà trovare una diversa sistemazione, oggi è stato da tutti giudicato oltremodo utile alla scuola.

P R E S I D E N T E . Vorrei sapere in base a quale criterio è stata fissata la data del 30 dicembre per la presentazione della relazione del Ministro della pubblica istruzione.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sarebbe forse preferibile sostituirla con quella del 30 settembre, soprattutto in considerazione del fatto che la relazione dovrebbe poi essere discussa unitamente al bilancio, così come avviene per quella sul piano della scuola.

Z A C C A R I , *relatore.* Poichè l'anno scolastico termina il 30 settembre, la data del 30 dicembre è stata scelta per dar tempo al Ministro della pubblica istruzione di ricevere i rapporti dagli enti e dai Provveditori agli studi e di elaborare sulla base di questi la relazione in questione.

È necessario tener presente peraltro che nell'articolo 4 è detto « entro il 30 dicembre di ogni anno »: quella data quindi rappresenta il termine massimo.

P R E S I D E N T E . In tal caso, si può anche mantenere la data che è stata prevista.

Z A C C A R I , *relatore.* Penso di avere esposto fedelmente quelle che sono state le discussioni svoltesi in sede di Sottocommissione, e mi auguro che la Commissione vorrà confortare col suo voto il lavoro compiuto. Ricordo, per concludere, che anche il

titolo del disegno di legge è stato nel nuovo testo modificato come segue: « Assegnazione di insegnanti ordinari del ruolo normale e di personale direttivo della scuola elementare presso enti operanti nel settore della istruzione primaria ».

P R E M O L I . Per dichiarazione di voto, desidero esprimere la mia soddisfazione per il testo elaborato dalla Sottocommissione, che mi sembra possa veramente fugare le preoccupazioni, di ogni natura.

P I O V A N O . Desidero chiedere all'onorevole rappresentante del Governo un chiarimento ed un'assicurazione impegnativa.

Devo premettere che la nostra parte politica avrebbe preferito che la legge da emanare entro il 30 giugno 1972 fosse stata invece già oggi sottoposta all'esame della Commissione, poichè questo avrebbe automaticamente dissipato tutte le incertezze per il futuro che possono albergare in alcuni di noi, conducendo inoltre ad affrontare direttamente e subito i nodi, abbastanza intricati, connessi alla materia.

Ad ogni modo, il chiarimento che desidererei è il seguente: intende il Governo, con la legge da emanarsi entro il 30 giugno 1972, assumere integralmente in proprio tutte le iniziative nei settori della sperimentazione didattica, dell'orientamento scolastico, del servizio sociale, dell'assistenza e vigilanza sanitaria e delle attività integrative e complementari, nell'ambito della scuola dell'obbligo, lasciando eventualmente all'iniziativa altrui la massima libertà ma privandola di ogni possibilità di aiuto dello Stato; oppure si accinge, il Governo, a prepararci per quella scadenza un provvedimento mediante il quale disciplinerà, sì, le proprie iniziative nei settori suddetti, ma senza rinunciare a contribuire ad attività private negli stessi settori?

Spero di essere stato abbastanza chiaro.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il senatore Piovano chiede una risposta molto circostanziata. Posso dire che il Governo presenterà il disegno di legge; ma questo non è stato ancora elaborato, per cui non mi è possibile rispondergli nel senso da lui desiderato.

Ciò in primo luogo. In secondo luogo, se egli desidera una mia opinione personale posso anche esprimerla; io, però, in questa sede rappresento il Governo, ed in tale veste debbo dire che la materia è tutta ancora da discutere. Quindi, quando si esaminerà il disegno di legge previsto dall'articolo 1 del presente provvedimento si porterà la discussione su quanto il senatore Piovano ha esposto, ma oggi qualsiasi dichiarazione in merito sarebbe quantomeno prematura.

P I O V A N O . Lei comprende che la sua risposta non è tale da dissipare le nostre perplessità.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ma è chiaro anche che non posso rispondere diversamente, perchè altrimenti prenderei un impegno che oggi non è il caso di assumere.

C O D I G N O L A . Desidero aggiungere qualcosa, dato che la domanda del collega Piovano chiama tutti noi in causa.

Non c'è dubbio che oggi il Governo non potrebbe rispondere se non come ha risposto l'onorevole Sottosegretario di Stato, non avendo ancora predisposto alcun disegno di legge. Ad ogni modo, per quanto ci riguarda, l'impostazione data dal collega alla questione ci trova molto interessati, ritenendo anche noi che il lungo termine rappresentato dal 30 giugno 1972 sia tale da consentire un discorso molto approfondito tra le varie forze politiche. Si tratta infatti di un problema che non può essere risolto dal solo Governo ma che deve cointeressare tutti i vari schieramenti; e credo che la possibilità di raggiungere la soluzione più idonea dipenderà dal modo in cui essi si porranno l'uno verso l'altro.

In via di massima noi riteniamo che sia funzione preminente dello Stato quella di

assumersi tutte le attività indicate dall'articolo 1 ed elencate dal collega Piovano, fermo restando il principio costituzionale della libertà degli enti privati di contribuire per proprio conto alla iniziativa prevalentemente statale. Se il disegno di legge verrà effettivamente presentato al Parlamento, sarà questa la nostra posizione; e del resto credo dovrebbe essere interesse generale stabilire il suddetto principio di prevalenza dello Stato: principio non solo di chiaro fondamento costituzionale ma reso obbligatorio, ormai, dallo sviluppo della scuola pubblica, che richiede appunto un impegno particolarmente preminente da parte dello Stato in questo campo.

Ciò detto, esprimiamo il nostro voto favorevole al presente provvedimento nel nuovo testo sottopostoci. Esso, infatti, mentre apre la strada ad un nuovo discorso relativo alle attività integrative e, in generale, a tutte quelle attività collaterali che sono così fondamentali per lo sviluppo educativo dei giovani, consente che l'attività già in atto da parte di enti convenzionati con lo Stato non subisca interruzioni improvvise, le quali recherebbero grave danno ai servizi che funzionano nell'interesse degli studenti.

Riterrei però necessario apportare tre modifiche, di carattere puramente formale, al disegno di legge. All'articolo 3, nell'ultimo comma, le parole: « enti comunque non convenzionati » andrebbero a mio avviso sostituite con le altre: « enti che non siano convenzionati ». All'articolo 4 le parole: « 30 dicembre » dovrebbero essere sostituite con le altre: « 31 dicembre ». All'articolo 5, infine, piuttosto che parlare di « settori indicati nell'articolo 1 », bisognerebbe parlare di « attività indicate nell'articolo 1 ».

ZACCARI, *relatore*. L'articolo 1 elenca dei « settori ». Comunque non ho difficoltà.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A me sembra che le due dizioni si equivalgano. Ad ogni modo mi rimetto alla Commissione, così come accetto le altre due modifiche proposte dal senatore Codignola. Per il resto dichiaro a nome del Governo di essere favorevole al testo elaborato dalla Sottocommissione, ai cui lavori ho del resto partecipato.

FARNETI ARIELLA. Anche noi, in rappresentanza del nostro Gruppo, abbiamo partecipato ai lavori della Sottocommissione, dando il nostro contributo all'elaborazione del testo che è stato qui presentato. Tuttavia, per i motivi già espressi in quella sede, il nostro sarà un voto contrario.

Innanzi tutto, riteniamo che l'intervento preminente dello Stato nei vari settori della sperimentazione didattica, dell'orientamento scolastico, dei servizi sociali, eccetera, avrebbe dovuto essere già attuato e realizzato, se veramente vi fosse stata da parte del Governo la volontà politica di affrontare con una legge il problema. È vero che nel disegno di legge al nostro esame si pone il termine del 30 giugno 1972 perchè una legge sia presentata e approvata, ma sono anni ed anni che si discute di queste questioni; desidero ricordare che la stessa Commissione d'indagine pose tra gli elementi da affrontare con legge quelli per cui oggi siamo chiamati a discutere: ciò nonostante è trascorsa tutta la quarta legislatura senza che il Governo abbia preso alcuna iniziativa su tale importante materia.

Come sarà, poi, il disegno di legge che dovrà essere presentato entro quella data? Certo, l'onorevole Badaloni non poteva dare una risposta diversa da quella che ha dato al collega Piovano; tuttavia avrebbe potuto almeno indicare un orientamento generale del Governo in questo campo, esponendo quegli indirizzi che senza dubbio dovrebbero essere già abbozzati.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io potrei esprimere degli orientamenti del presente Governo, che però non sarebbero forse più quelli del prossimo...

FARNETI ARIELLA. Speriamo allora che i futuri cambiamenti siano in meglio.

Ad ogni modo noi siamo convinti della necessità della preminenza statale nel settore dell'orientamento scolastico, della assistenza, delle attività integrative, eccetera. Anche gli enti privati hanno il diritto di svolgere una loro attività nello stesso campo: ma tale attività, secondo la nostra Costituzione, deve comunque essere « senza oneri per lo Stato ». Quindi, anche sotto questo profilo, noi riteniamo di non poter dare il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame in quanto di fatto si danno contributi agli enti privati. Non possiamo dare inoltre la nostra fiducia al Governo per la sua intenzione di presentare un futuro provvedimento che regoli la materia che stiamo trattando. Sarebbe infatti un atto fiduciario al Governo quello che compiremmo votando eventualmente a favore. Non conosciamo l'orientamento del Governo al riguardo: l'onorevole Badaloni non lo ha espresso. Tuttavia, l'indirizzo fin qui seguito dai Governi precedenti lascia intravvedere delle riserve rispetto all'orientamento da noi patrocinato.

Vi sono inoltre altri elementi particolari sui quali non vi è il nostro accordo. Ad esempio, ieri in sede di Sottocommissione, io proposi di stabilire una scadenza alla legge e non una scadenza alle convenzioni: purtroppo, la formulazione che è stata adottata non ha tenuto conto di questa proposta anche se vi è da supporre che, venendo meno le convenzioni, la legge stessa, che tratta delle convenzioni, non potrebbe o non dovrebbe operare. Rimane, comunque, il fatto che la scadenza è delle convenzioni, le quali cioè non dovrebbero avere pratico effetto oltre la data del 30 giugno 1972, mentre non è prevista una scadenza di fatto della legge, per cui si potrebbe verificare la ipotesi della presentazione al Parlamento di una leggina che preveda solo una proroga delle convenzioni e non un riesame globale della materia.

Inoltre, si è detto che l'articolo 5 è stato predisposto al fine di evitare una interruzione del servizio in attesa della stipulazione delle convenzioni. A tale proposito, vi è però da rilevare che di fatto il servizio si è già interrotto — ed al riguardo gradirei che lo onorevole Sottosegretario di Stato ribadisse qui quanto ha affermato ieri in sede di Sottocommissione — poichè gli insegnanti comandati presso i vari enti privati sono tutti rientrati ai loro posti di ruolo il 30 settembre 1968.

Noi non sappiamo quanto tale interruzione potrà durare, dato che il disegno di legge, una volta varato dal Senato, dovrà essere trasmesso alla Camera per la relativa approvazione. Mi sembra pertanto che sarebbe stato indubbiamente più opportuno e più regolare, anzichè autorizzare il Ministro della pubblica istruzione ad assegnare agli enti in questione lo stesso numero di insegnanti dell'anno scolastico 1967-1968, attendere che il provvedimento non solo avesse avuto l'approvazione dei due rami del Parlamento, ma avesse compiuto tutto il suo *iter* anche attraverso la stipulazione delle convenzioni che, volendo, possono essere realizzate in breve tempo. È vero che, in base all'articolo 3, gli enti debbono presentare la relativa domanda entro un mese dall'entrata in vigore della legge, ma non credo che il Ministero debba attendere la fine del mese per esaminarle: è evidente infatti che, man mano che verranno presentate le domande, potrà prima valutarle e stipulare poi le relative convenzioni con gli enti interessati che rispondano ai requisiti di cui agli articoli 1 e 2.

Ritengo quindi che sarebbe stato sufficiente affrettare i tempi per la stipulazione delle convenzioni senza introdurre l'aticolo 5, autorizzando il Ministero ad operare anche in mancanza delle stesse.

Per tutti questi motivi, pur avendo dato la nostra collaborazione affinchè il testo venisse migliorato, per introdurvi alcune garanzie e soprattutto un impegno del Governo e del Parlamento di varare un provvedimento che finalmente regoli tutta la materia e riconosca allo Stato una funzione preminente ed esclusiva (esclusiva dal punto di vista dell'utilizzo dei fondi dello Stato), noi voteremo contro l'approvazione del disegno di legge.

D I N A R O . Ho partecipato anch'io ai minuziosi lavori della Sottocommissione ed

alle molte ed approfondite discussioni dalle quali è nato il nuovo testo che l'onorevole relatore ci ha poc'anzi illustrato: parlerò quindi esclusivamente e brevemente per dichiarazione di voto.

Il mio voto — lo preannuncio subito — sarà favorevole per il fatto, ripeto, che ho partecipato attivamente alla formulazione del testo attuale del disegno di legge. Mantengo però, ovviamente, tutte le riserve di principio già espresse in sede di Sottocommissione, soprattutto in ordine ai rapporti numerici tra personale di ruolo insegnante e direttivo della scuola primaria comandato alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione (700 unità) e del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, articolo 5, e quello che si chiede sia assegnato ad enti non dipendenti dall'Amministrazione dello Stato. In altre parole, la legge n. 1213 del 1967 prevedeva per le stesse finalità sostanziali di cui al presente disegno di legge un comando presso organi della Pubblica amministrazione di 700 unità, che — come ci ha chiarito l'onorevole Sottosegretario di Stato — rispecchiavano la situazione allora esistente.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Per quanto si riferisce alla legge n. 1213 del 1967, mi permetto di far rilevare che non si tratta di comandi presso enti dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, ma di assegnazioni di insegnanti ad attività svolte dal Ministero stesso.

DINARO. Rimane comunque la sostanza che per le assegnazioni presso enti non dipendenti dal Ministero sono state previste 800 unità, cioè 100 in più di quante erano state previste nella legge del 1967 e più di 90 rispetto alla situazione di fatto esistente presso gli stessi enti. Come ho già sottolineato ieri sera in sede di Sottocommissione, non faccio certo la questione delle 100 unità in più o in meno, dato che a me personalmente non interessa che le unità da distaccare presso gli enti in questione siano 700, 800 o 900 (per quanto, come parlamentare, ho il dovere politico e morale di non trascurare quella che è una parte rilevante della nostra funzione: il controllo cioè della spesa, in questo caso sotto il profilo di distacco di personale di ruolo dello Stato presso enti non statali); ma solo sollevo, ripeto, una questione di equilibrio tra Stato e privati. Pure ammettendo il pluralismo, bisogna ricordare infatti che esso presuppone, a norma della Costituzione, che non vi siano oneri per lo Stato. Enti e privati — recita la Costituzione — hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. E se il principio è valido per le scuole e gli istituti di educazione, non si vede come possa essere violato per enti che operano nel settore della scuola in definitiva solo marginalmente.

A seguito delle osservazioni da me avanzate in sede di Sottocommissione si è giunti comunque ad una riduzione da 800 a 750 unità: 41 in più della situazione di fatto esistente. Ciò perchè — come ha osservato l'onorevole Codignola — sarebbe stato opportuno ipotizzare anche il caso di nuovi enti; ragione per cui io non mi sono formalizzato sul numero. Devo però riaffermare l'esigenza assoluta di un graduale assorbimento, da parte dello Stato, delle attività parascolastiche varie in atto svolte dagli enti in questione.

FALCUCCI FRANCA. Per dichiarazione di voto desidero dire che ci consideriamo soddisfatti dal testo che ci accingiamo ad approvare; e ciò, sostanzialmente, per tre motivi.

In primo luogo, la materia è stata valutata da un punto di vista obiettivo, tenendo come punto di riferimento la scuola, il suo potenziamento secondo una concezione moderna; e ciò risulta evidente già dall'impegno assunto, con l'articolo 1, da parte del Governo e delle forze politiche rappresentate nella Commissione, di varare la nuova legge entro il 30 giugno 1972: impegno collegiale, volto a porre lo Stato nella condizione di assolvere un suo dovere primario anche in relazione ai servizi in questione, onde rendere sempre più adeguata l'azione scolastica.

In secondo luogo, il principio dei rapporti tra Stato ed enti privati operanti per fini rilevanti utilmente per la scuola è stato impostato anche qui secondo un criterio obiettivo, concretatosi nelle garanzie previste dagli articoli 3 e 4. Si è tenuto cioè presente il fondo di interesse pubblico presente nelle materie che formano oggetto di convenzione; quindi, non uno spostamento dell'attività pubblica sull'attività privata, ma esattamente il contrario: un punto d'incontro, in relazione ai fini pubblici della scuola, tra enti privati e pubblici poteri, con una pubblicizzazione anche dei fini che gli enti privati perseguono nell'interesse generale della collettività scolastica. Quindi anche tutta la materia dei controlli, eccetera, serve a garantire non solo il Governo sul funzionamento dei suddetti rapporti, ma anche la collettività sul perfetto funzionamento della scuola; ed è con questa garanzia che ci accingiamo ad approvare il provvedimento.

In terzo luogo, vi è la norma transitoria tendente a non pregiudicare dei servizi ritenuti sostanzialmente utili per la scuola. Non si tratta quindi di una concessione ad enti o ad insegnanti ma della continuità di attività ritenute utili, il che gustifica e rende necessaria la norma stessa.

Vorrei aggiungere un'ultima considerazione, di carattere molto personale. Desidero esprimere la mia viva soddisfazione per il clima nel quale si è lavorato nella Sottocommissione e per lo sforzo, da tutti compiuto, di raggiungere non un punto meccanico di incontro, bensì un dialogo intorno ai problemi della scuola; il che rappresenta per me, come nuova esperienza, un fatto molto positivo, che mi fa bene sperare nella possibilità di lavorare costruttivamente, conservando ciascuno le proprie posizioni, che possono anche divergere da quelle altrui, sempre con la prospettiva di raggiungere l'intesa necessaria.

P E L L I C A N O ' . Anch'io ho fatto parte della Sottocommissione, ed ho collaborato alla redazione del testo in discussione, e debbo dare atto del clima di reale dialogo creatosi in quella sede; clima che ha permesso di esaminare insieme molti punti e che ci ha fatto intravvedere confortanti possibilità d'incontro per il futuro.

Debbo però dire che noi del Partito socialista di unità proletaria siamo contrari al distacco degli insegnanti: problema essenziale che è stato a lungo dibattuto. La situazione attuale non ci ha consentito di evitarlo, ed è questo il motivo per il quale abbiamo collaborato alla stesura del nuovo testo; però, ripeto, siamo contrari a che delle energie pagate dallo Stato siano impegnate in altri ambienti, sia pure presso enti che nel passato hanno dato un contributo alla scuola. Oggi, nella nuova situazione in cui quest'ultima è venuta a trovarsi, posso ammettere che qualcuno di essi potrà anche avere la possibilità di sopravvivere, svolgendo un'attività collaterale, sempre con i dovuti controlli; però nei presupposti la sostanza rimane invariata, rimane cioè espressione di una politica italiana sempre tendente a favorire enti privati e a disperdere energie dello Stato, che dovrebbero essere invece utilizzate nell'ambito dello Stato stesso .

Sono questi i motivi per i quali voterò contro il disegno di legge. Il rappresentante del Governo, ha detto di non poter prendere l'impegno di redigere un nuovo disegno di legge che riconosca allo Stato queste rivendicazioni: ora noi voteremo contro il provvedimento in esame per il motivo sostanziale che siamo contro il distacco e soprattutto per il fatto che — ripeto — nella sostanza il Governo non ha voluto prendere l'impegno di predisporre al più presto un nuovo provvedimento che possa modificare lo stato in cui oggi ci troviamo.

P R E S I D E N T E . Permettetemi, onorevoli colleghi, una breve considerazione. Si è parlato della disponibilità al dialogo della nostra Commissione come di un fatto nuovo. Per coloro che sono entrati di recente a far parte di questa Commissione riconosco che esso può effettivamente apparire nuovo, ma tale non è certamente per coloro che già hanno avuto il piacere e la responsabilità di lavorarvi a lungo. Esiste infatti tra noi un grande spirito di collaborazione: è stato sperimentato nel passato e sono lieto che ora si ripeta. È quindi legittimo l'augurio, che

è quasi una certezza, che per i gravosi compiti che ci attendono questa intesa e questa solidarietà non vengano a mancare, come unica premessa per svolgerli nel migliore dei modi.

Informo poi che dalla Commissione finanze e tesoro ci è stato comunicato che, a maggioranza, è stato deciso di non opporsi all'ulteriore corso del disegno di legge al nostro esame. Pertanto, possiamo procedere.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del nuovo testo concordato dalla apposita Sottocommissione.

Ne do lettura.

Art. 1.

L'iniziativa dello Stato e degli altri enti pubblici nei settori della sperimentazione didattica, dell'orientamento scolastico, del servizio sociale della assistenza e vigilanza sanitaria e delle attività integrative e complementari, nell'ambito della scuola dell'obbligo, sarà regolata con successiva legge da emanarsi entro il 30 giugno 1972.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il Ministero della pubblica istruzione, al fine di utilizzare insegnanti ordinari e personale direttivo della scuola elementare particolarmente qualificati per le attività indicate nell'articolo 1, è autorizzato a stipulare convenzioni con efficacia sino al 30 giugno 1972 con enti dotati di personalità giuridica che istituzionalmente svolgano le predette attività ovvero che perseguano istituzionalmente finalità sociali o di assistenza a favore del personale insegnante e direttivo della scuola elementare.

ROMANO. Una questione formale: non sarebbe meglio, anzichè « le predette attività », dire « le attività di cui all'articolo precedente »? L'imperfezione si spiega col fatto che il disegno di legge era costituito, inizialmente, da un articolo unico; comunque, vi si potrebbe ovviare.

CODIGNOLA. Poche righe sopra è scritto proprio « attività indicate nell'articolo 1 »; quindi, se successivamente si parla di « predette attività » ci si riferisce al richiamo all'articolo 1.

ROMANO. D'accordo, ritiro l'obiezione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 2 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il numero complessivo di insegnanti elementari ordinari e di direttori didattici di cui al precedente articolo non può essere superiore a 750 unità ripartite annualmente fra gli enti con decreto ministeriale.

Le convenzioni, da pubblicare sul « Bollettino Ufficiale » del Ministero unitamente all'elenco nominativo del personale utilizzato dai singoli enti, dovranno precisare la natura, il valore, la durata e le modalità del servizio offerto dagli enti stessi, nonchè il numero complessivo delle unità assegnate.

Nella prima applicazione della presente legge gli enti ai quali si riferisce l'articolo 2 debbono presentare domanda entro un mese dalla entrata in vigore della legge stessa. Per gli anni successivi gli enti che non siano convenzionati dovranno presentare domanda entro il 31 marzo di ciascun anno.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione entro il 31 dicembre di ogni anno, presenterà al Parlamento, in base ai rapporti degli enti e dei provveditori agli studi, una relazione generale dei risultati conseguiti nel corso di ciascun anno scolastico in applicazione delle

convenzioni stipulate a termini della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare, per l'anno scolastico 1968-1969, nello stesso numero dell'anno scolastico 1967-1968, insegnanti ordinari e personale direttivo della scuola elementare, per le attività indicate nell'articolo 1, agli enti di cui all'articolo 2.

Tali assegnazioni decadono qualora non si sia provveduto alla stipulazione delle convenzioni ed agli adempimenti relativi entro il 30 giugno 1969.

S P I G A R O L I . A me sembra che sarebbe meglio dire: « per le attività indicate nei settori previsti dall'articolo 1 ». Sarebbe una dizione più chiara e conterrebbe anche il riferimento ai settori, che nell'articolo 1 non sono citati.

C O D I G N O L A . Bisognerebbe, allora, correggere anche il testo dell'articolo 2, dove, appunto è detto: « per le attività indicate nell'articolo 1 ».

S P I G A R O L I . Certo, dato che il settore è, diciamo così il contenente mentre l'attività è il contenuto. A me sembra che, modificando in questo modo il testo, daremmo un contributo alla sua chiarezza.

Z A C C A R I , *relatore*. Secondo me anche lasciando inalterato il testo dell'articolo in esame e, quindi, quello, peraltro già approvato, dell'articolo 2 non possono sorgere dubbi in fase di interpretazione.

S P I G A R O L I . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5 di cui ho già dato lettura.

(*E approvato*).

In relazione alle modifiche introdotte nel testo, su proposta della Sottocommissione, il disegno di legge assumerà il seguente nuovo titolo: « Assegnazione di insegnanti ordinari del ruolo normale e di personale direttivo della scuola elementare presso enti operanti nel settore della isruzione primaria ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,50.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Vice Direttore delegato
DOTT ENRICO ALFONSI